



Estratto del verbale della seduta del 17 novembre 2021

**DELIBERAZIONE N. 202**

Oggetto:

Ricorso della controparte avanti la Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 157/2021 – Costituzione in giudizio e affidamento della rappresentanza e difesa al prof. Avv. Giandomenico Falcon, all'Avv. Fabio Corvaja e all'Avv. Andrea Manzi – Impegno di spesa per il rimborso del 50% delle spese legali in favore del Consiglio regionale (Euro 27.149,42 – cap. U01111.0090)

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vice Presidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che in data 14 ottobre 2021 è stato notificato alla Regione il ricorso della controparte avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 157/2021, pubblicata il 30 giugno 2021 e relativa ai procedimenti R.G. 122/2020 e 123/2020, concernenti il contenzioso in materia di assegni vitalizi;

Letto il ricorso della controparte, acquisito al protocollo n. 24688-A di data 14 ottobre 2021, e ritenuto che lo stesso sia destituito di fondamento in fatto e in diritto; di conseguenza si impone l'opportunità di tutelare in giudizio le ragioni dell'ente che sono state riconosciute dalla Corte d'Appello di Trento;

Esaminato il complessivo andamento di causa delle azioni legali promosse contro la Regione e/o il Consiglio regionale avanti il Tribunale di Bolzano, il Tribunale di Trento e la Corte d'Appello di Trento, da parte di ex consiglieri regionali ed aventi diritto all'assegno di reversibilità, finalizzate all'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio o dell'assegno vitalizio di reversibilità previsti dalla L.R. 6/2012, senza la riduzione e il limite di cumulo di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 5/2014;

Richiamate la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 di data 19 marzo 2019 (depositata in cancelleria in data 9 maggio 2019) e l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 111 di data 19 marzo 2019 (depositata in cancelleria in data 9 maggio 2019);

Preso atto che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 60 di data 25 ottobre 2021 è stato disposto l'affidamento dell'incarico per la rappresentanza e per la difesa avanti la Corte di Cassazione nel procedimento instaurato con ricorso notificato ad ambedue gli enti in data 14 ottobre 2021, al prof. Avv. Giandomenico Falcon, all'Avv. Fabio Corvaja e all'Avv. Andrea Manzi; tale provvedimento è stato trasmesso con nota del Vicesegretario generale del Consiglio regionale di data 28 ottobre 2021, acquisita al protocollo n. 26061-A;

Dato atto che la Regione non dispone all'interno della propria struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né di professionisti iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e ss.mm.;

Dato atto che nel procedimento *de quo* la Regione e il Consiglio regionale sono stati rappresentati dal prof. Avv. Giandomenico Falcon e dall'Avv. Fabio Corvaja, giusta propria deliberazione n.138 di data 10 settembre 2020 e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 118 di data 21 gennaio 2015, e che nel corso del giudizio i citati legali hanno ottenuto sentenze favorevoli alle ragioni degli enti;

Considerato che trattasi di professionisti di comprovata esperienza e approfondita conoscenza della materia, già patrocinatori della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale nel giudizio di primo grado, avanti la Corte di Cassazione in sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e avanti la Corte Costituzionale;

Considerato altresì che la materia oggetto di ulteriore grado di impugnazione è la medesima già oggetto del precedente mandato difensivo e che rilevano i caratteri della consequenzialità e della complementarietà tra gli incarichi difensivi già affidati, in relazione ad una materia caratterizzata da obiettivi profili di complessità;

Richiamata l'opportunità di garantire l'efficacia e la coerenza intrinseca della strategia difensiva della Regione e del Consiglio regionale, anche alla luce della rilevanza del procedimento avanti la Corte di Cassazione per quanto concerne gli eventuali principi di diritto che saranno affermati dalla stessa nell'esercizio della propria funzione nomofilattica;

Visti i preventivi di spesa acquisiti dal Consiglio regionale e trasmessi dallo stesso con nota protocollo n. 26144-A di data 29 ottobre 2021; tali proposte economiche risultano registrate nel sistema di gestione documentale del citato organo regionale, *sub* protocollo:

- n. 3683 di data 21 ottobre 2021, formulato congiuntamente dai patrocinatori prof. Avv. Giandomenico Falcon e Avv. Fabio Corvaja per l'importo di euro 34.717,76, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA, e alla rifusione delle spese vive documentate, per complessivi euro 50.657,38, a cui andranno sommate le spese vive documentate che si stimano in euro 800,00;
- n. 3710 di data 22 ottobre 2021, formulato dall'Avv. Andrea Manzi, anche quale domiciliatario, per l'importo complessivo di euro 1.800,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA, per complessivi euro 2.626,42;

Visto il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, approvato con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e preso atto che i difensori hanno formulato un ribasso rispetto ai parametri vigenti;

Letta la *“Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige”* rep. 43/Registro di raccolta dei contratti di data 18 gennaio 2016, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 205 di data 19 novembre 2015;

Visto in particolare l'articolo 2 della Convenzione, rubricato *“Spese per la difesa in eventuali future controversie”*, che recita: *“Per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali, promosse contro Regione, Presidente della Regione, Giunta regionale e contestualmente contro Consiglio regionale, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il medesimo oggetto di pretesa disapplicazione delle L.R. n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014, il pagamento di onorari, diritti ed oneri di spesa dovuti ai patrocinatori a difesa del Consiglio regionale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ed a difesa della Regione, del Presidente della Regione e della Giunta sarà effettuato ancora nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale”*;

Dato atto che il Consiglio regionale ha proceduto al conferimento dell'incarico secondo la disciplina di settore e che il medesimo ente effettuerà i conseguenti adempimenti amministrativi in materia di tracciabilità, insussistenza di conflitti di interessi e condizioni ostative al conferimento dell'incarico, pubblicità, nonché in materia di trasparenza in relazione all'ammontare complessivo dell'incarico attribuito. Inoltre, il Consiglio regionale provvederà alla liquidazione del compenso professionale, con successivo rimborso da parte della Regione del 50% della spesa sostenuta, in conformità alla citata Convenzione rep. 43 di data 18 gennaio 2016;

Accertata la congruità del compenso indicato nei preventivi formulati dai professionisti al Consiglio regionale;

Preso atto che il citato provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha quantificato la spesa complessiva in Euro 54.298,84 e considerato che in conformità all'articolo 2 della Convenzione tale spesa graverà sul bilancio della Regione nella misura del 50%, per l'importo complessivo di Euro 27.149,42;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*” e ss.mm.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e la Legge regionale 23 novembre 2015 n. 25;

Vista la propria deliberazione n. 213 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto: “*Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023*”;

Vista altresì la propria deliberazione n. 214 di data 23 dicembre 2020, avente ad oggetto: “*Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 - 2023*”;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto: “*Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici*”;

Ritenuto quindi di costituirsi nel giudizio, affidando la rappresentanza e difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol al prof. Avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, all’Avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, Via A. Vesalio n. 10 e all’Avv. Andrea Manzi con studio in Roma, Via Alberico II, n. 33 - presso il quale i patrocinatori potranno eleggere domicilio - con facoltà di agire disgiuntamente;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2009;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di costituirsi in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Cassazione, instaurato con ricorso della controparte notificato alla Regione in data 14 ottobre 2021, concernente l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 157/2021, pubblicata il 30 giugno 2021 e relativa ai procedimenti R.G. 122/2020 e 123/2020;
2. di affidare la rappresentanza e difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol al prof. Avv. Giandomenico Falcon con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, all’Avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, Via A. Vesalio n. 10 e all’Avv. Andrea Manzi con studio in Roma, Via Alberico II, n. 33 - presso il quale i patrocinatori potranno eleggere domicilio - con facoltà di agire disgiuntamente;
3. di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente sostituto del Presidente, a conferire ai suddetti Avvocati il mandato e la procura occorrenti, attribuendo loro ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;
4. di prendere atto che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 60 di data 25 ottobre 2021 è stata disposta l’instaurazione del rapporto contrattuale con i suddetti avvocati, per una spesa complessiva di € 54.298,84;

5. di approvare ed impegnare in favore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base alla Convenzione rep. 43 di data 18 gennaio 2016 e a quanto specificato nelle premesse, la somma complessiva di € 27.149,42, quale rimborso del 50% delle spese per il patrocinio legale avanti la Corte di Cassazione, sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso, come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2021
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	Euro 27.149,42

6. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, previa esibizione dei giustificativi di spesa da parte del Consiglio regionale;
7. di incaricare il Dirigente preposto alla Segreteria generale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Codice del processo amministrativo*";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).